

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSENZA, BARANI, BARBA, BARBARESCHI, BARBIERI, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CATONE, CERONI, CIRIELLI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FAVIA, GIRLANDA, GOISIS, LAMORTE, GIULIO MARINI, MIGLIORI, PETRENGA, RAISI, RAZZI, REALACCI, ROSSO, SAMMARCO, SARDELLI, SCALIA, SPECIALE, TORRISI, TOUADI, TRAVERSA, VASSALLO, VELLA, ZACCHERA, ZAMPARUTTI

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque

Presentata il 19 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I mozziconi dei prodotti da fumo abbandonati nel suolo e in mare danneggiano l'ambiente e rappresentano una seria minaccia per la salute. Infatti nei mozziconi sono presenti numerosi inquinanti: nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come il « polonio-210 » e l'acetato di cellulosa. Nonostante ciò i mozziconi sono immessi nell'am-

biente senza nessun criterio e nessuna precauzione in quanto, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione europea, non esistono normative *ad hoc*.

A conferma di tale situazione interviene una recente ricerca delle Nazioni Unite secondo cui i mozziconi sono nettamente al primo posto tra i rifiuti presenti nelle acque del Mar Mediterraneo. Un altro aspetto da considerare è legato

alla possibile ingestione di mozziconi — per esempio quelli abbandonati a terra nei parchi pubblici oppure galleggianti in mare — da parte dei bambini più piccoli.

Nella consapevolezza che la protezione dell'ambiente debba essere attuata intervenendo proprio su quei singoli comportamenti apparentemente poco incisivi, come il gettare a terra un mozzicone, ma che poi, se replicati milioni di volte, sono ricchi di conseguenze negative, la presente proposta di legge interviene in modo organico andando a incidere sui molteplici aspetti della questione.

Più nello specifico, l'articolo 1 inserisce espressamente i mozziconi dei prodotti da fumo tra i rifiuti speciali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale intervento normativo ha, nel concreto, la conseguenza che i mozziconi debbano essere sottoposti a trattamenti speciali che garantiscano l'ambiente e la salute umana neutralizzandone così gli effetti nocivi.

L'articolo 2 istituisce la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In particolare il comma 1 impone ai comuni, dando loro un adeguato termine temporale per adeguarsi alla nuova norma, di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di maggiore aggregazione sociale appositi raccoglitori per i mozziconi. Il comma 2 prevede che le modalità tecniche di attuazione e le linee guida di carattere generale siano fornite agli enti locali con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, nel redarlo, può tenere conto delle osservazioni formulate dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti (già esistente in base all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006). I commi 3 e 4 istituiscono, regolandone la dotazione finanziaria e la relativa copertura reperita attraverso l'aumento delle impo-

ste sui tabacchi, un fondo nazionale cui i comuni possono attingere in fase di installazione dei raccoglitori separati per i mozziconi.

Il successivo articolo 3, in analogia con il meccanismo già in vigore in virtù del decreto legislativo n. 188 del 2008 in materia di raccolta differenziata delle pile esauste, afferma che il monitoraggio sugli obiettivi e sui risultati ottenuti dalla raccolta differenziata dei mozziconi debba essere avviato da un ulteriore provvedimento di natura tecnica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In base agli esiti di tale monitoraggio è previsto che, in seguito, lo stesso Ministero possa indicare ai comuni correttivi e miglioramenti per meglio attuare i principi introdotti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 4, poi, riguarda la sensibilizzazione nei confronti dei fumatori. Tale tema è decisivo in quanto il fenomeno dei mozziconi abbandonati nell'ambiente può essere debellato anzitutto grazie alla consapevole diffusione di comportamenti individuali più corretti. In quest'ottica la presente proposta di legge invoca un ruolo attivo in primo luogo da parte dei produttori e dei distributori di sigarette. Inoltre, anche qui analogamente con quanto già introdotto a proposito delle pile esauste dal decreto legislativo n. 188 del 2008, si introduce l'obbligo di stampigliare sulle confezioni dei prodotti da fumo un logo che indichi, in modo chiaro e inequivocabile, il divieto di buttare i mozziconi nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

Infine l'articolo 5 introduce adeguate sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 100 e un massimo di 500 euro, per chiunque disperda i mozziconi nel suolo e in mare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-bis*) i mozziconi dei prodotti da fumo ».

2. Le modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi).

1. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato a fornire contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1.

4. La dotazione del fondo di cui al comma 3 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Obiettivi).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo sul territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In base a tali verifiche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

ART. 4.

(Informazioni agli utilizzatori finali).

1. Entro il 31 dicembre 2014 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:

a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo;

b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;

c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

3. I rivenditori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0038310